

IT
E-001044/2019
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione europea
(18.4.2019)

L'articolo 5 della direttiva 2004/35/CE¹ è applicabile in caso di minaccia imminente di danno². L'operatore la cui attività autorizzata rischia di causare il danno deve adottare senza indugio le misure di prevenzione necessarie. L'autorità competente è tenuta a richiedere che l'operatore adotti tali misure di prevenzione. A tale proposito, non è chiaro in che misura la situazione cui allude l'onorevole deputata possa essere qualificata come minaccia imminente di danno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2004/35/CE, ossia un "rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo". Spetta ad ogni modo alle autorità nazionali competenti valutare questo elemento alla luce della definizione contenuta nella direttiva. In assenza di tale chiarimento, la Commissione non ha modo di stabilire se la direttiva sia applicabile nel caso di specie.

Gli Stati membri detengono la responsabilità primaria dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea e della garanzia di realizzazione degli obiettivi ambientali, compresi quelli della direttiva quadro sulle acque³ e della direttiva sulle acque sotterranee⁴.

Spetta alle autorità competenti degli Stati membri determinare il rischio potenziale delle tubazioni sull'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire e limitare lo scarico di inquinanti. Inoltre, secondo la direttiva quadro sulle acque, qualsiasi nuovo progetto che possa avere un impatto significativo, come il deterioramento, sulla qualità di uno o più corpi idrici può essere autorizzato in deroga agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva esclusivamente se è di prioritario interesse pubblico e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7. Una di queste condizioni è che la deroga e la sua giustificazione siano adeguatamente menzionate nel corrispondente piano di gestione del bacino idrografico. Dal momento che tali piani devono essere sottoposti ad una consultazione pubblica, tale circostanza rappresenta la migliore occasione per i soggetti interessati di rendere note alle autorità competenti le loro preoccupazioni e di assicurarsi che queste vengano prese in considerazione nel processo di rilascio dei permessi.

¹ Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

² Vale a dire quando è sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo.

³ Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁴ Direttiva 2006/118/CE, GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.